

comma I bis, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.

1-*quater*. Nel rispetto delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, la Regione può:

a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;

b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli Enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione”;

b) al comma quarto dell'articolo 53 dopo le parole “propri tributi.” è aggiunta la seguente frase:

“Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all'attività di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale è svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali”.

Le disposizioni recate dal presente comma sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma quinto, della legge costituzionale n. 1 del 1963.

7. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge n. 42 del 2009, siano istituite sul territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, è rivisto l'ordinamento finanziario della Regione al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei

predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.

#### ART. 11.

#### *(Rapporti finanziari con la Regione Valle d'Aosta).*

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e dell'articolo 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la regione Valle d'Aosta concorre al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione ed il Presidente della regione Valle d'Aosta:

a) con la progressiva riduzione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione a decorrere dall'anno 2011 fino alla soppressione della medesima dal 2017;

b) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, relative ai servizi ferroviari di interesse locale;

c) con la rimodulazione delle entrate spettanti alla Regione Valle d'Aosta.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alle modifiche della legge 26 novembre 1981, n. 690 e del comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, mediante la procedura prevista dall'articolo 48-*bis* della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, al fine di adeguare l'ordinamento finanziario della regione ai contenuti dell'Accordo di cui al comma 1.

3. Alla Regione Valle d'Aosta è attribuita, secondo la procedura prevista dall'articolo 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la potestà di istituire tributi locali, con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione, e di determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti locali possono applicare a tali tributi locali nell'esercizio della propria autonomia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere g) ed h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 derivano effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare pari a 104 milioni di euro per l'anno 2011, 118 milioni di euro per l'anno 2012, 130 milioni di euro per l'anno 2013, 138 milioni di euro per l'anno 2014, 186 milioni di euro per l'anno 2015, 195 milioni di euro per l'anno 2016 e 211 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mentre, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, tali effetti sono pari a 81 milioni di euro per l'anno 2011, a 95 milioni di euro per l'anno 2012, a 107 milioni di euro per l'anno 2013, a 115 milioni di euro per l'anno 2014, a 163 milioni di euro per l'anno 2015, a 172 milioni di euro per l'anno 2016 e a 188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

5. Qualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, siano istituite nel territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall'articolo 27 della stessa legge 5 maggio 2009, n. 42, è rivisto l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo.

*Conseguentemente*

*Nella tabella A, aggiungere la voce: Ministero dell'economia e delle finanze:*

2011: 1.500;  
2012: 1.500;  
2013: 1.500.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2011: - 1.500;  
2012: - 1.500;  
2013: - 1.500.

*Conseguentemente:*

*alla tabella A, voce Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:*

2012: - 500 milioni di euro;  
2013: - 500 milioni di euro.

*Conseguentemente*

*Alla Tabella C, Missione Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia, programma Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità Voce Ministero Economia e Finanze, Legge: decreto-legge 223/2006, articolo 19 comma 3 apportare le seguenti variazioni:*

2011:  
CP: + 15.000;  
CS: + 15.000;  
2012:  
CP: + 15.000;  
CS: + 15.000;  
2013:  
CP: + 15.000;  
CS: + 15.000.

*Conseguentemente alla Tabella C Missione Ricerca e innovazione, programma: Sviluppo innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario e industriale, Voce Ministero Sviluppo economico, Legge n. 282/1991 e DL 496/1993 apportare le seguenti modificazioni:*

2011:  
CP: - 15.000;  
CS: - 15.000;  
2012:  
CP: - 15.000;  
CS: - 15.000;  
2013:  
CP: - 15.000;  
CS: - 15.000.

Alla tabella C, missione: Ricerca e innovazione, programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce: Ministero dell'istruzione, università e ricerca, decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e le valutazioni delle politiche nazionali relative alla ricerca scientifica e tecnologica, apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 19.500;  
CS: + 19.500;

2012:

CP: + 19.500;  
CS: + 19.500;

2013:

CP: + 15.500;  
CS: + 15.500.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione: Giovani e sport, programma: Incentivazione e sostegno alla gioventù, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il bilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della forza pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili, apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: - 19.500;  
CS: - 19.500;

2012:

CP: - 19.500;  
CS: - 19.500;

2013:

CP: - 15.500;  
CS: - 15.500.

TABELLA 1

Regioni a statuto speciale - Ripartizione del contributo agli obiettivi di finanza pubblica da applicare alle previsioni tendenziali (\*)

	2011	2012	2013
Bolzano	74.299.484,56	148.598.969,13	148.598.969,13
Friuli Venezia Giulia	70.352.685,50	140.705.371,00	140.705.371,00
Sardegna	72.866.387,94	145.732.775,89	145.732.775,89
Sicilia	175.713.310,94	351.426.621,88	351.426.621,88
Trentino	8.457.356,59	16.914.713,18	16.914.713,18
Trento	69.160.240,65	138.320.481,30	138.320.481,30
Valle d'Aosta	29.150.533,82	58.301.067,63	58.301.067,63
Totale RSS	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

(\*) La spesa tendenziale 2012 e 2013 è determinata applicando la percentuale di riduzione prevista per le spese soggette al patto nel 2011 dal comma 3 dell'articolo 77-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**1. 500.** Il Governo.